

contenzioso relativo al risarcimento danni in dipendenza dell'attività di giustizia; all'equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; al risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati; al pagamento delle spese di giustizia e dei compensi ai collaboratori delle autorità giudiziarie; alle libere professioni, agli ordini professionali ed, in generale, alle materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia; costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte offesa o danneggiata;

contenzioso relativo all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (c.d. *legge Pinto*);

esecuzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia;

ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall'Ufficio centrale degli archivi notarili;

contenzioso relativo alle gare di appalto e ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall'Ufficio centrale degli archivi notarili;

contenzioso relativo ai rapporti di locazione attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Innovazioni introdotte a seguito della riorganizzazione della Direzione generale

La nuova organizzazione della struttura competente per il contenzioso ha richiesto una tempestiva informazione nei confronti di tutti i soggetti, che hanno relazioni ed interlocuzioni con la Direzione generale e i suoi uffici.

Sono state revisionate, quindi, tutte le pertinenti pagine del sito internet del Ministero, aggiornate con le nuove competenze, denominazioni e recapiti. Si è colta inoltre l'occasione per iniziare una implementazione dei contenuti delle pagine relative alla Direzione e ai suoi uffici, inserendo, tramite *link*, testi normativi, modulistica ed informazioni.

Al fine di evitare possibili disguidi e confusioni si è effettuata la chiusura degli indirizzi di posta elettronica afferenti la precedente Direzione del contenzioso e all'attivazione di nuovi indirizzi recanti denominazioni coerenti con la nuova denominazione della Direzione. In particolare, per l'Ufficio III - contenzioso lavoro, si è proceduto ad aggiornarne la posizione anagrafica all'interno del registro generale degli indirizzi elettronici, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi informatici del processo civile telematico; pertanto, non appena la DGSIA rilascerà il necessario applicativo informatico, si potrà procedere al deposito e al ritiro telematico degli atti nelle cause di lavoro in cui sono costituiti i funzionari dell'Amministrazione. Sempre con riferimento a tale Ufficio si è reso operativo e viene utilizzato abitualmente il sistema di messaggistica - videoconferenza con i funzionari che non sono in sede, ma dislocati sul territorio.

Per tutti gli Uffici della Direzione si è notevolmente incrementato il sistema di gestione telematica degli atti, limitando quanto più possibile l'esistenza di atti stampati e fascicoli cartacei; per quanto riguarda poi il contenzioso relativo alla legge "Pinto", gli atti sono pressoché tutti telematici, ad eccezione di quelli relativi alle notifiche pervenute in cartaceo e agli ordinativi di pagamento.

Si è inoltre provveduto, con specifiche note, ad informare l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali della nuova ripartizione delle competenze in materia di contenzioso e a fornire i riferimenti delle strutture preposte alle diverse tipologie di cause. Si è poi intrapresa una interlocuzione più continuativa ed efficace, anche al fine di assicurare una migliore trasmissione della documentazione relativa ai contenziosi; a tal proposito, si è tenuta una specifica riunione con l'Avvocatura dello Stato, anche con la partecipazione di tecnici informatici delle due amministrazioni a seguito della quale è stata dapprima avviata in via sperimentale ed è ormai andata a regime la trasmissione degli atti tramite interoperabilità dei protocolli telematici dell'Avvocatura e dell'Amministrazione. Si sono instaurati rapporti di proficua collaborazione con la sesta sezione dell'Avvocatura generale – competente per quasi tutti i contenziosi, davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, in cui è parte il Ministero della giustizia – con la quale periodicamente si svolgono riunioni per le problematiche più rilevanti.

Nell'ottica di interpretare il rinnovato ruolo della Direzione degli affari giuridici e legali sono stati approntati monitoraggi relativamente ad alcuni contenziosi più sensibili trattati dai diversi Uffici della Direzione; sono state redatte note sui contenziosi e sulla giurisprudenza relativi ad alcune problematiche di interesse, oltre che a tematiche di portata più generale (ad

es. in materia di accesso agli atti), nonché fornite indicazioni e valutazioni relativamente a singole controversie rilevanti per le competenti articolazioni e uffici. Sono state fornite al Gabinetto e al Dipartimento tempestive informazioni sui ricorsi presentati presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, oggetto di maggiore attenzione mediatica.

UFFICIO I

All'Ufficio I sono assegnati, ai sensi dell'art. 4 del DM 14.12.2015 i seguenti compiti:

contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati (il Ministero non è parte ma cura l'attività istruttoria per conto della Presidenza del Consiglio); esercizio della azione civile in procedimenti penali in danno o a carico di magistrati o altri appartenenti all'Ordine giudiziario o nei quali il Ministero della giustizia assume la qualità di parte offesa del reato o danneggiato; azioni di risarcimento danni nei confronti della Amministrazione in dipendenza della attività di giustizia, con particolare riguardo anche ai collaboratori della autorità giudiziaria (custodi giudiziari, consulenti, periti) o agli appartenenti all'ordine giudiziario diversi dai magistrati, o agli ufficiali giudiziari;

contenzioso per pagamento spese di giustizia;

contenzioso elettorale, contenzioso davanti ai giudici ordinari o alle commissioni tributarie per opposizioni avverso le cartelle esattoriali emesse su richiesta di iscrizione in ruolo degli Uffici recupero spese presso gli Uffici giudiziari; ricorso contro circolari dipartimentali, decreti ministeriali e dirigenziali nelle materie di competenza del Dipartimento affari di giustizia;

contenzioso per equa riparazione della ingiusta detenzione ed errore giudiziario (a soli fini statistici – parte convenuta MEF); ricorsi, esecuzione e opposizioni alla esecuzione dei decreti per equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della legge Pinto;

procedimenti di volontaria giurisdizione inerenti le opposizioni alle liquidazione dei compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria;

contenzioso relativo all'esame di avvocato ed al concorso per notaio, alla revisione delle tabelle notarili, all'esame di avvocato cassazionista, all'esame di revisore contabile, per diniego riconoscimento titoli professionali comunitari ed extracomunitari, avverso i decreti ministeriali di scioglimento e commissariamento degli ordini professionali locali e nazionali, in materia di elezione dei consigli degli Ordini locali e nazionali, in materia di libere professioni in genere;

esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Legge Pinto

La materia dei ritardi della giustizia ordinaria costituisce la gran parte del contenzioso seguito dalla Direzione generale.

Il numero e l'entità delle condanne rappresentano annualmente una voce importante del passivo del bilancio della Giustizia, voce la cui eliminazione si pone come prioritario obiettivo dell'amministrazione per la sua incidenza anche sulla valutazione di efficienza ed affidabilità dello Stato e dei suoi poteri.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, pur occupandosi del contenzioso di cui alla Legge 89/2001, non dispone tuttavia, come più volte segnalato, di competenze di amministrazione attiva direttamente incidenti sulla materia.

La problematica che interessa la Direzione generale riguarda le procedure di pagamento delle condanne.

Come è noto sin dal 2005, in un'ottica di decentramento e decongestione di tali procedure, il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ritenne opportuno delegare i Presidenti delle Corti di appello al pagamento degli indennizzi e delle relative spese di lite riconosciuti dalle A.G.

Peraltro, il mancato ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, l'alto numero di condanne ed i limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio hanno comportato un forte accumulo di arretrato del debito Pinto, che alla fine dell'anno 2014 ammontava a circa 456 milioni di euro.

I ritardi nei pagamenti degli indennizzi da parte del Ministero hanno portato negli anni alla creazione di ulteriori filoni di contenzioso (procedure esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla Corte EDU), con l'aggravio di spese anche molto consistenti. La novella contenuta infatti nel d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertita nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che pur si prefiggeva il contenimento delle procedure esecutive, non ha prodotto i risultati sperati, mentre dovrà essere oggetto di attenta verifica l'effetto deflattivo derivante dalle ulteriori modifiche apportate alla legge Pinto dalla legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015), sia in termini di numero di condanne sia di riduzione dei costi, quale verosimile conseguenza delle più severe condizioni di ammissibilità dell'azione e dei ridimensionati criteri di liquidazione degli indennizzi.

Onde far fronte a tali gravi criticità è stato varato un Piano straordinario di rientro dal debito ex legge n.89/2001 (legge Pinto) per la cui realizzazione è stato sottoscritto in data 18 maggio 2015 (e prorogato fino al dicembre 2018) un accordo di collaborazione con la Banca d'Italia che prevede che il pagamento dei decreti di condanna sopravvenuti avvenga in sede centrale (a cura della Direzione generale del contenzioso), così da permettere alle Corti di Appello di concentrarsi nello smaltimento del debito pregresso ed evitare che anche per le condanne di nuova emissione si creino ulteriori ritardi nei pagamenti, circostanza che è fonte di ulteriori costi per l'erario a causa delle relative procedure contenziose instaurate sia in ambito nazionale che presso la Corte Edu.

Dopo una prima fase di sperimentazione che ha riguardato principalmente la Corte di Appello di Roma, a partire dal 1° dicembre 2015 il Piano, riguardante i decreti di nuova emissione a decorrere dal 1° settembre 2015, è stato esteso alle Corti di Appello maggiormente gravate dal debito arretrato: Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno.

Le iniziative attuate dal Ministero per la riduzione del debito arretrato hanno condotto a risultati lusinghieri anche grazie all'impegno profuso dalle Corti di appello, alle quali è stato possibile assegnare somme notevolmente superiori a quelle attribuite negli anni precedenti.

Al 1° luglio 2017, il debito "Pinto" ammonta a complessivi 338 milioni di euro ed è pertanto diminuito di circa 120 milioni di euro rispetto al gennaio 2015 (456 milioni) confermandosi quindi l'andamento di riduzione del debito, con un'inversione di tendenza rispetto all'aumento sempre crescente verificatosi nei precedenti anni.

Per quanto concerne il volume delle pratiche lavorate, presso il Ministero, in collaborazione con la Banca d'Italia, dal 1° gennaio 2017 al 25 ottobre 2017, risultano trattate 10.624 pratiche (derivanti da 3.370 provvedimenti di condanna), predisposti 7.033 mandati di pagamento, per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro.

Si evidenzia che tali pagamenti evitano azioni esecutive in danno del Ministero, con conseguente notevole risparmio sia in termini di costi vivi (stimabili in un risparmio di spese processuali per circa 3 milioni di euro) che di dispendio di attività in relazione al proliferare del contenzioso nei confronti dell'Amministrazione.

Va inoltre ricordato che in data 5.8.2016 è stato sottoscritto un ulteriore accordo con la Banca d'Italia, estendendo la collaborazione alle Filiali coesistenti con le Corti d'Appello maggiormente in ritardo nei pagamenti. L'Accordo prevede che la collaborazione - avente ad oggetto le medesime attività già svolte dalla Banca nelle liquidazioni che avvengono presso il

Ministero - venga effettuata, di regola, direttamente presso gli uffici giudiziari, con modalità che verranno definite puntualmente e di comune accordo tra i Presidenti delle singole Corti e i Direttori delle Filiali coesistenti, anche in relazione al numero di risorse da destinare a tale attività e all'entità del relativo impegno, che comunque non può superare le 20 ore settimanali per ciascuna risorsa individuata.

Tale collaborazione, iniziata nel settembre 2016, è stata via via estesa e si sta attuando presso le Corti di appello di Napoli, Genova, Catanzaro, Roma, Lecce, Potenza, Salerno, Firenze, Perugia, Venezia, Reggio Calabria e L'Aquila.

Le iniziative attuate dal Ministero per la riduzione del debito arretrato hanno altresì comportato una notevolissima riduzione dei ricorsi in ottemperanza, azionati dai creditori "Pinto" davanti ai Tribunali amministrativi: dopo il preoccupante aumento dei ricorsi registrato negli anni precedenti (5.505 ricorsi nell'anno 2015) si è constatato un decremento, in misura del 40%, nell'anno 2016 (n.3.200 ricorsi) ed un ulteriore consistente abbattimento, quasi del 70%, nell'anno 2017 (n. 958 ricorsi nel primo semestre 2017), che dovrebbe essere ulteriormente destinato ad aumentare con lo smaltimento dell'arretrato da parte delle Corti.

Decreti ingiuntivi

I ricorsi per decreto ingiuntivo proposti nei confronti del Ministero della giustizia hanno ad oggetto il mancato pagamento delle spese di giustizia: intercettazioni, compensi agli avvocati per il gratuito patrocinio, attività di custodia o per mancato rimborso dell'imposta relativa alla registrazione degli atti giudiziari.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati aperti n.194 fascicoli.

Il dato rilevato è in deciso aumento rispetto all'anno 2016 (n. 114 decreti ingiuntivi a carico del Ministero della giustizia) anche a causa del contenzioso nascente a seguito della modifica normativa – in materia di patrocinio a spese dello Stato – introdotta dalla legge di stabilità 2016 (n. 40 decreti ingiuntivi aventi ad oggetto tale materia) che ha aggiunto, all'art. 83 del D.P.R. n. 115 del 2002 TUSG, il comma 3 bis del seguente tenore: *“il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*. Alcuni Tribunali infatti hanno dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze di liquidazione avanzate tardivamente affermando che il giudice in virtù della predetta norma si sarebbe oramai spogliato della *potestas decidendi* e che l'avvocato, per ottenere il compenso dell'attività svolta avrebbe dovuto azionare un procedimento ordinario ovvero un'ingiunzione di pagamento.

Il contenzioso originato dal mancato pagamento delle spese connesse all'attività di noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche – causato dalla insufficienza dei fondi sui capitoli per spese di giustizia, in particolare sul cap. 1363 (spese per intercettazioni) – è, viceversa, in fase di esaurimento e si attendono le decisioni, in fase di appello e di cassazione, orientate, in tema di corresponsione di interessi di mora commerciali, in senso favorevole all'Amministrazione, dopo varie pronunzie di segno contrario.

Opposizione a cartelle esattoriali

Il tema delle spese processuali è fonte di notevole contenzioso sia sotto il profilo di ricorsi al T.A.R. sia in tema di opposizione a cartella esattoriale.

Si registrano nel periodo n. 701 nuove opposizioni a cartella esattoriale sia innanzi al G.O. sia innanzi la Commissione Tributaria. Si tratta di un dato costantemente in aumento nel corso degli anni. I motivi di opposizione riguardano in massima parte la fase relativa alla notificazione della cartella o alla prescrizione del credito maturata al momento dell'iscrizione a ruolo, elementi che quindi sono di stretta competenza e responsabilità dell'agente della riscossione e che comunque sono in fase di monitoraggio.

Le criticità insorte dopo l'introduzione delle significative modifiche legislative apportate con il d.lgs. n.150/2011, non sono state ancora del tutto superate e si manifestano soprattutto nei complessi meccanismi che regolano i rapporti tra uffici giudiziari, agenti della riscossione e organo legale, che rischiano di non assicurare in giudizio un'efficace difesa dell'Amministrazione.

Opposizione alla liquidazione compensi ai sensi dell'art. 170 TU Spese di Giustizia

Il *trend* relativo al consistente aumento del contenzioso già evidenziato nella relazione 2012 (322 ricorsi a fronte di 82 nel 2011) ha trovato conferma anche negli anni successivi (nel 2013 n.1185 nuovi ricorsi, nel 2014 n.1033 nuovi ricorsi, nel 2015 n.1321 nuovi ricorsi, nel 2016 n.1624 nuovi ricorsi).

Nel 2017 con n. 1732 nuovi ricorsi si è registrato un ulteriore lieve incremento. Si cerca peraltro di ridurre le spese legali relative a tale tipologia di contenzioso che, nella maggior parte dei casi, riguarda crediti di modesta entità (inferiori a €1.000,00), selezionando le ipotesi di rilevanza tale da giustificare la difesa tramite Avvocatura dello Stato e per il resto investendo tempestivamente l'Ufficio giudiziario per il pagamento della sorte, nonché provvedendo al pagamento delle spese di lite di competenza del Ministero.

Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso

Si registrano nell'anno 2017 n. 50 nuove cause (a fronte di 107 nel 2016) che vedono questo Dicastero legittimato passivo innanzi al G.O in ordine ad asseriti danni per il comportamento del cancelliere, dell'ufficiale giudiziario, del consulente tecnico o del perito, in ragione del principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato, nonché n. 339 cause classificate come "altro contenzioso" di vario genere (fra cui 126 pignoramenti presso terzi), anche in relazione alla natura residuale delle competenze dell'ufficio rispetto ai contenziosi affidati ad altri dipartimenti.

Risulta *ictu oculi* il notevole incremento delle cause di altro contenzioso rispetto ai dati del 2016 (203 nuove cause), mentre il dato relativo al settore risarcimento danni è in decremento rispetto al 2016 (n.107 nuove cause nel 2016).

Appare opportuno svolgere considerazioni più dettagliate con riferimento alle diffide stragiudiziali di risarcimento del danno e, più in generale, al componimento bonario delle controversie a seguito di transazione.

In ordine al primo aspetto deve essere rilevato il notevole incremento di richieste/diffide a risarcire il danno formulate, in genere, unitamente all'istanza di stipula di negoziazione assistita. Dette richieste vengono trasmesse - successivamente ad una valutazione di massima in relazione alla fondatezza della pretesa - all'Avvocatura dello Stato competente ex art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 132/2014, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 62 del 2014. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di diritti indisponibili e/o comunque di fattispecie non riconducibili al campo di applicazione della predetta normativa, non si aderisce alla richiesta richiedendo comunque all'Ufficio giudiziario interessato dalla vicenda sottesa alla pretesa risarcitoria, di voler fornire una relazione sui fatti al fine di consentire, in caso di successiva instaurazione di un giudizio, la difesa dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il componimento bonario delle controversie deve essere evidenziato che nell'anno in corso, su indicazione in tal senso fornita dall'Avvocatura dello Stato, sono state avviate le attività propedeutiche rivolte a concludere un accordo con i professionisti che hanno prestato a vario titolo la loro attività a favore della curatela nell'ambito di un fallimento poi revocato (Dass Teleradio – Interedil s.r.l.). Nello specifico, essendo stato revocato il fallimento, in applicazione dell'art. 147 del tu 115/2002, in assenza di estremi di responsabilità del creditore istante e/o del fallito – come nel caso in esame – le spese della procedura vanno poste a carico dell'Erario e dovranno essere sopportate esclusivamente dall'Amministrazione. Conseguentemente, in considerazione della probabile, quasi sicura

soccombenza, in caso di instaurazione di un contenzioso al riguardo, si è provveduto, su concorde parere dell'Avvocatura dello Stato, ad avviare le trattative per raggiungere un accordo transattivo, previa ricognizione delle spettanze dei vari soggetti interessati ed individuazione di una cifra congrua - anche tenuto conto delle indicazioni in tal senso fornite dal curatore - da corrispondere in tempi abbastanza brevi a tacitazione di ogni pretesa. Ad oggi, in due occasioni, la procedura per pervenire alla transazione si è conclusa positivamente con un risparmio di circa il 20% delle spettanze liquidate e rinuncia alle spese da parte dei professionisti interessati.

Responsabilità civile dei magistrati

L'andamento del contenzioso in esame ha fatto registrare n. 49 sopravvenienze annue con un dato in leggera flessione rispetto all'anno precedente (n. 60 nuove cause).

Non si è pertanto verificato un consistente aumento del contenzioso a seguito della entrata in vigore della legge n.18/2015 che ha apportato modifiche alla Legge n.117/1988, eliminando, tra l'altro, il filtro di ammissibilità originariamente previsto dall'art. 5.

Considerato che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che questo Ministero è competente solo per la fase istruttoria, non si può che osservare che la percentuale delle condanne, sinora è stata insignificante (pari allo 0,01%). Nel corso del 2015 non si sono registrati casi di condanna, mentre nel 2016 e nel 2017 si sono verificate due sole condanne che sono state oggetto di appello.

Si osserva, altresì, che al fine di monitorare il *trend* delle cause in questione si è ritenuto di tenere sotto osservazione, le segnalazioni stragiudiziali, laddove viene minacciato chiaramente il futuro avvio di una azione di responsabilità civile, provvedendo ad effettuare se del caso anche l'istruttoria presso gli uffici giudiziari. Nell'anno si sono registrati ben n. 61 casi di segnalazioni stragiudiziale a fronte di n. 18 casi nell'anno precedente.

Contenzioso libere professioni

Presso il reparto dell'Ufficio I - Settore Libere Professioni sono pervenuti nell'anno 563 fascicoli, in apparente flessione rispetto al precedente periodo del 2016 (629).

Non sono però ancora pervenuti i ricorsi in materia notarile, poiché sono ancora in essere le correzioni degli elaborati del concorso bandito con D.D. 21/4/2016, così come si registra una flessione dei ricorsi per cassazionisti ormai interamente devoluti alla competenza del

Consiglio Nazionale Forense.

Si segnala la perdurante rilevanza numerica di ricorsi in materia di contenzioso esami avvocato il cui numero è allo stato in via di definizione con andamento in aumento.

Persistono i motivi di ricorso, che affiancano quello già noto riguardante il voto numerico, attinenti al procedimento relativo al mescolamento e all'imbustamento dei compiti e alla composizione delle commissioni d'esame sotto il profilo della mancata fungibilità dei membri, ma si registra un andamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato in seduta plenaria favorevole all'Amministrazione. Come motivi emergenti si rileva la mancata corrispondenza del giudizio della commissione rispetto ai rilievi effettuati, ma sul punto la giurisprudenza deve ancora consolidarsi.

Di notevoli proporzioni è invece il contenzioso relativo al mancato riconoscimento del titolo di *abogado* conseguito in Spagna, contenzioso di notevole complessità e destinato ad assumere rilevanza sovranazionale.

In materia di libere professioni si registra ancora la pendenza dell'impugnativa riguardanti numerosi decreti ministeriali per lo più attuativi della legge 247/12, che si sta evolvendo, in linea generale in senso favorevole all'Amministrazione.

Quanto ai ricorsi straordinari si registra un andamento costante.

L'Amministrazione ha adottato, laddove possibile, la linea della trasposizione innanzi al Tribunale Amministrativo, soprattutto nei casi in cui già pendevano innanzi a tale giudice analoghi ricorsi in materia (come per esempio in materia di riconoscimento del titolo di *abogado*).

Si segnala che ciò non comporta un minor impegno dell'attività dell'Ufficio in quanto l'attività difensiva deve comunque essere seguita innanzi al Giudice Amministrativo, mentre laddove non si è potuto procedere alla trasposizione l'attività dell'Amministrazione è stata svolta con la predisposizione della relazione istruttoria a firma dell'onorevole Ministro, così come la fase esecutiva con la predisposizione del decreto a firma del Presidente della Repubblica.

Considerazioni relative all'esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna nei confronti del Ministero

La notevole flessione del dato relativo all'utilizzazione del processo di ottemperanza per l'adempimento di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in materia di legge "Pinto", sopra evidenziata, riguarda anche gli altri settori del contenzioso.

In particolare, si evidenzia la flessione generalizzata dell'ottemperanza per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi e dei provvedimenti di accoglimento di opposizione a liquidazione compensi, grazie anche all'attento monitoraggio da parte di questa articolazione amministrativa. Ciò al fine di evitare un aggravio di costi per spese legali la maggior parte delle volte ben superiore al credito azionato.

Considerazioni relative al volume numerico dei documenti

Si evidenzia, a conclusione dell'analisi, l'importanza numerica dei documenti in arrivo ed in partenza che comporta un notevole sforzo organizzativo finalizzato a consentire un esame approfondito dei documenti ed una tempestiva trattazione conseguente alla necessaria tempestività degli adempimenti collegati spesso alla scadenza di termini processuali perentori.

In tal senso il numero dei documenti in entrata dell'Ufficio nell'anno è stato pari a 76.418 ed il numero dei documenti in uscita pari a 17.943, per un totale di 94.418 documenti.

Con riguardo al settore Pinto deve evidenziarsi che vengono notificati al Ministero altresì, oltre ai ricorsi anche i decreti emessi dalle Corti di appello ed i relativi atti di precetto. Tali atti non vengono protocollati, ma inviati alle Corti di appello delegate al pagamento ovvero smistati al Piano Straordinario Pinto BI per il pagamento.

Pagamento di provvedimenti giudiziari

Per quanto concerne il capitolo 1264 (relativo alle somme per far fronte al debito Pinto), sono stati finora impegnati, per i pagamenti da effettuare in sede centrale con l'Accordo di collaborazione con la Banca d'Italia, circa 17 milioni di euro, mentre sono stati effettuati alle Corti di Appello, per i pagamenti di loro competenza, n. 84 ordini di accreditamento per l'importo complessivo di circa 104 milioni di euro.

Per quanto concerne il capitolo 1262, per il corrente anno 2017, sono stati stanziati complessivi € 1.500.000.000 - come previsto dalla legge di bilancio - ed ulteriori €965.287,00 a seguito di variazioni definitive, da utilizzarsi per i pagamenti di spese lite, risarcimenti danni, somme dovute a titolo di interessi, rimborso delle spese di patrocinio legale; sono stati finora emessi n. 635 mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 2.027.511,27.

UFFICIO II

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 14 dicembre 2015, l'ambito di competenza dell'Ufficio II della Direzione generale degli affari giuridici e legali attiene essenzialmente ai ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Attesa la sfera di competenza dell'Ufficio l'attività primaria concerne la redazione, con riguardo ai ricorsi comunicati dalla Corte EDU allo Stato italiano per presunta violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione, di note tecniche a difesa del Governo per i profili attinenti all'amministrazione della giustizia ordinaria, nonché, più in generale, di pareri all'Agente del Governo nell'ambito delle strategie e scelte defensionali in relazione al predetto contenzioso.

A tale riguardo è utile premettere, per maggiore chiarezza, che l'attività di difesa del Governo italiano dinanzi alla Corte di Strasburgo è articolata in più fasi (eventuale richiesta preliminare di specifiche informazioni con acquisizione di atti, deposito delle osservazioni a difesa, deposito di repliche alle controdeduzioni della parte ricorrente sulla difesa del Governo, interlocuzione sulle richieste in tema di equa soddisfazione, eventuale richiesta di rinvio alla Grande Camera, acquisizione di informazioni e atti rilevanti per l'attuazione dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa), condizionate da precise scadenze temporali dettate dalla Corte di Strasburgo.

L'Ufficio II svolge una cruciale attività di supporto all'Agente del Governo, curando l'istruttoria dei ricorsi mediante la raccolta di ogni utile elemento informativo e documentale presso gli uffici giudiziari o ministeriali coinvolti nelle singole vicende alla base dei ricorsi ed elaborando, sulla base dei dati acquisiti e nonché a seguito di una compiuta ricostruzione della questioni fattuali e giuridiche in rilievo nella specifica vicenda, delle osservazioni tecniche sui profili di ricevibilità e merito dei ricorsi stessi. Si tratta in molti casi di attività di particolare complessità: in primo luogo, è necessario fornire un quadro chiaro ed esaustivo del sistema giuridico italiano nella materia trattata; occorre poi ripercorrere puntualmente e fedelmente l'*iter* giudiziario della vicenda, dando contezza delle peculiarità del nostro sistema sostanziale e processuale al fine di renderle comprensibili ai giudici europei; infine, occorre, mediante il riferimento alla giurisprudenza nazionale e della Corte Europea sull'argomento specificamente trattato, predisporre la vera e propria difesa dell'Amministrazione dalle accuse di violazione delle norme della Convenzione.

L'attività svolta postula altresì una cospicua attività di raccordo con interlocutori esterni al Ministero (non solo uffici giudiziari ma anche altre Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, altri dicasteri e soggetti istituzionali di volta in volta interessati).

Preme da ultimo segnalare, in tema di attività svolta nell'anno dall'Ufficio II, che, proprio a causa dell'articolato svolgimento dell'attività difensiva del Governo dinanzi alla Corte prima e al Comitato dei Ministri poi (per la fase dell'esecuzione delle sentenze), i fascicoli relativi ai ricorsi Cedu sono normalmente destinati a restare in trattazione per un consistente periodo, richiedendo nel corso del tempo numerose attività da parte dei magistrati assegnatari e del personale amministrativo. Ci sono casi in cui la durata complessiva della procedura di un ricorso individuale è stata molto lunga (si pensi al caso Paradiso e Campanelli, comunicato in data 9.5.2012, la cui sentenza è stata emessa in data 24.1.2017; al caso Taddeucci, comunicato in data 12.2.2012, la cui sentenza è stata emessa in data 30.6.2016; al caso Bozza comunicato in data 5.6.2015, la cui sentenza è stata emessa in data 14.9.2017).

Trattazione di ricorsi nuovi non seriali

Nel corso del presente anno, alla data del 30.9.2017, sono pervenuti a questo Ufficio, a seguito di formale comunicazione da parte della Cancelleria della Corte, n. 58 ricorsi nuovi. Si tratta di ricorsi che attengono alle più disparate materie: tutela dei rapporti familiari e del diritto di visita ai minori in caso di separazione e/o divorzio dei coniugi, divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti anche sotto il profilo della mancata predisposizione da parte dello Stato di adeguate misure di protezione dei soggetti vulnerabili, questioni relative alla inadeguata accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tutela del diritto di proprietà, tutela della libertà personale, tutela della libertà di circolazione, divieto di discriminazione, eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, tutela della reputazione, tutela del diritto alla vita e del diritto alla salute, quest'ultimo in particolare anche come diritto ad un ambiente salubre, ecc.

Riduzione/eliminazione del contenzioso seriale

Altra funzione rilevante dell'Ufficio è quella dedicata alla eliminazione o riduzione del contenzioso seriale dinanzi alla Corte EDU.

La ricerca di soluzioni amichevoli con i ricorrenti, che consentano di evitare la condanna del nostro Paese e allo stesso tempo di assicurare un notevole risparmio per l'erario, specie nei casi in cui è ampiamente prevedibile l'esito infausto del giudizio per il nostro Paese (si pensi ai casi relativi ai risarcimenti per le espropriazioni indirette, al contenzioso pensionistico, ai

ricorsi proposti dalle valli da pesca della laguna veneta), è oggetto di attenta analisi, svolta unitamente all'Ufficio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In questo ambito si colloca la gestione del Piano d'azione Pinto, che mira a risolvere il problema del contenzioso seriale in materia Pinto nei casi in cui oggetto di doglianza dinanzi alla Corte è il mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo riconosciuto in sede nazionale.

Dopo il successo del Piano d'azione Pinto avviato nel 2012, e concluso lo scorso anno (che aveva portato alla definizione in via amichevole di 7.046 ricorsi), la Corte di Strasburgo ha sollecitato il governo italiano ad avviare un secondo Piano d'azione con l'intento di pervenire ad una rapida definizione di oltre 2000 ricorsi. Le condizioni per la definizione con regolamento amichevole sono le stesse già adottate nel Piano Pinto 1: 200 euro a titolo di equa soddisfazione e 30 euro a titolo di spese legali. Per questo secondo Piano d'azione Pinto sono state comunicate dalla Corte, scaglionate nel tempo, 3 liste di ricorrenti (la prima a dicembre 2016, la seconda a marzo 2017 e la terza a luglio 2017), per un numero complessivo di 4.386 posizioni individuali (pari a un totale di 1.629 ricorsi tra Giustizia, MEF e PCM).

Allo stato, il totale dei ricorsi di competenza di questo Ministero è 998 pari a 2.217 posizioni individuali, di cui 3/4 sono state già definite. Infatti, quanto alla prima lista, le 766 posizioni individuali (pari a 319 ricorsi) sono state definite e la relativa documentazione è stata trasmessa all'Agente del Governo. Quanto alla seconda lista, delle 842 posizioni individuali (pari a 364 ricorsi) sono state definite 652 mentre 180 sono state lavorate ma non ancora definite in mancanza di riscontri sull'avvenuto pagamento del decreto Pinto da parte della Corte d'Appello. Quanto alla terza lista, delle 609 posizioni individuali (pari a 315 ricorsi) sono già state definite 221 e sono in corso di lavorazione le restanti 388.

Attività connessa al contenzioso Cedu

L'Ufficio II svolge un ruolo propulsivo nella individuazione degli adempimenti conseguenti alle decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani.

Dal 1.1.2017 al 30.09.2017 va segnalato che la Corte ha definito n.32 ricorsi nei confronti dell'Italia, pronunciando n.2 sentenze di non violazione, n.14 sentenze di violazione e n.5 sentenze di irricevibilità. I restanti ricorsi sono stati o definiti nelle forme del regolamento amichevole (n.7) o radiati dal ruolo per inattività (n. 4).

Nello specifico, entrambe le sentenze di non violazione hanno riguardato la materia del rispetto del diritto alla vita privata e familiare, mentre le pronunce di violazione hanno

riguardato la materia della tutela dei rapporti familiari e del diritto di visita ai minori in caso di separazione e/o divorzio dei coniugi (n.5 decisioni), del diritto di proprietà (n.3 decisioni), della libertà di circolazione (n.1 decisione), del diritto a un equo processo (n.5 decisioni), del diritto alla vita (n.1 decisione), della proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (n.1 decisione) con la precisione che in taluni ricorsi ricorrevano più profili tra quelli appena indicati.

Come già nel 2016, l'Ufficio ha mantenuto un elevato standard nella collaborazione con l'Agente del Governo, con la Rappresentanza italiana a Strasburgo e con la Presidenza del Consiglio (che veglia sull'esecuzione delle decisioni della Corte Europea) nonché con gli interlocutori interni alla stessa Amministrazione, mediante un costante dialogo su tutte le numerose questioni concernenti la posizione italiana dinanzi alla Corte di Strasburgo, tra cui la possibile risoluzione in via normativa di criticità del nostro ordinamento evidenziate dalla giurisprudenza della Corte (sotto questo profilo merita ricordare la questione delle misure di prevenzione personali oggetto della sentenza De Tommaso).

Al fine di favorire la più ampia conoscenza del sistema di tutela convenzionale, l'Ufficio, con l'ausilio del Servizio traduzioni alle dipendenze del Capo Dipartimento, cura la traduzione di tutte le sentenze di condanna e di non violazione, nonché delle più rilevanti sentenze di irricevibilità, emesse dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia; cura altresì la traduzione delle più significative sentenze emesse dalla Corte EDU nei confronti di paesi stranieri.

Nell'ambito di tale attività l'Ufficio partecipa regolarmente a riunioni mensili organizzate presso il CED della Cassazione per selezionare le sentenze di cui appare opportuna la traduzione e assicura la trasmissione delle sentenze tradotte per la pubblicazione sui siti *Italgireweb* della Corte di Cassazione e *Hudoc* della Corte edu, nonché sul sito del Ministero della giustizia.

L'ufficio si occupa anche dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte edu. A tal fine, vengono curate la diffusione delle pronunce presso gli uffici giudiziari; sono forniti, ove necessario, contributi di proposta di modifiche legislative; vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di azione (contenenti misure individuali e/o generali volte a rimuovere le conseguenze delle violazioni accertate e a prevenire il ripetersi di violazioni analoghe nel futuro), nonché per la predisposizione dei rapporti d'azione conclusivi, sulla cui base ha luogo la chiusura del monitoraggio dell'esecuzione da parte del Comitato dei Ministri. Tra le questioni rilevanti in sede di esecuzione merita

ricordare il problema posto dalle numerose condanne riportate in materia di diritto familiare e in particolare dell'esercizio del diritto di visita genitori-figli.

Dati relativi all'attività dell'Ufficio

L'andamento complessivo del contenzioso dinanzi alla Corte in cui è parte l'Italia ha consolidato nel corso del 2017 il positivo *trend* di abbattimento dei ricorsi pendenti, già manifestatosi nel corso del 2016.

Dopo il picco registrato negli anni 2013 e 2014 (che ci ha collocato al secondo posto dopo la Russia per numero di ricorsi pendenti, pari a 14.400 circa nel 2013 e a oltre 10.000 nel 2014) siamo passati nell'anno 2015 al quarto posto della classifica dei paesi meno virtuosi (con 7.550 ricorsi), nel 2016 al quinto posto (con 7.000 ricorsi alla data del 31.8.2016) e nell'anno 2016 abbiamo mantenuto il sesto posto della classifica ma con una diminuzione di ben 2.000 ricorsi rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Un ulteriore cospicuo abbattimento è da attendersi all'esito del Piano d'azione Pinto 2.

UFFICIO III

L'Ufficio è competente per la trattazione del contenzioso lavoristico e pensionistico del personale dipendente.

Attività dell'Ufficio

Nell'anno 2017 è stata svolta l'ordinaria attività dell'Ufficio di difesa dell'Amministrazione in tutte le materia di competenza e, in particolare, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato del personale amministrativo e del contenzioso pensionistico, per il quale i funzionari addetti all'Ufficio espletano difesa diretta dinanzi alla Corte dei Conti.

Per quanto concerne la materia lavoristica, i funzionari addetti sono stati impegnati sia nella redazione delle relazioni atte alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato sia, nella maggioranza dei casi, nella assunzione della difesa diretta dell'Amministrazione su delega dell'Avvocatura dello Stato come previsto dall'art. 417 bis c.p.c., conseguendo, in questo caso, anche la eventuale condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, come previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c..

Sono stati trattati, inoltre, i ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentati dai dipendenti, gli atti di precetto ed i pignoramenti.